

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 1 – Istituzione della Commissione

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di REGGIO CALABRIA, per finalità di cui all'art. 8 della legge n° 175 del 05 febbraio 1992 e successive modifiche ed in conformità a quanto previsto all'art. 3-lett. b), DLgsCPS del 13 settembre 1946, n° 233, ha istituito la "Commissione di Vigilanza e Controllo" (di seguito, per brevità, definita anche come la "Commissione"), come da delibera n° 1 assunta in data 24.10.2012.

Art.2 – Compiti

2.1. E' compito della Commissione vigilare e controllare l'effettivo rispetto dei doveri inerenti alla professione del farmacista, in conformità alle leggi che regolamentano il servizio farmaceutico ed alle norme previste dal Codice Deontologico, tanto presso le farmacie aperte al pubblico, quanto presso i magazzini della distribuzione intermedia, servizi territoriali ASP, strutture pubbliche ospedaliere, case di cura e strutture affini e più in generale, presso tutti i siti in cui è presente ed opera un farmacista nell'ambito delle sue funzioni.

La Commissione si pone come un Organismo di supporto e di sostegno al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria, e si rapporta ad esso.

La Commissione vigila affinché sia garantito il corretto rispetto delle norme di settore e delle norme deontologiche quali:

- 1) il rispetto delle norme che regolamentano la dispensazione del farmaco, che deve avvenire personalmente ed esclusivamente da parte di un farmacista – che indossi il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla FOFI – che ne assume la relativa responsabilità;
- 2) il rispetto degli orari di apertura e chiusura delle farmacie;
- 3) la corretta esposizione dei cartelli riportanti le farmacie aperte per turno;
- 4) il rispetto delle norme sulla pubblicità e dell'informazione sanitaria;
- 5) che il farmacista operante nelle strutture pubbliche e servizi territoriali agisca con pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi coi quali collabora, favorendo lo scambio di informazioni e tutto ciò che porti ad un'assistenza farmaceutica adeguata;
- 6) il rispetto di tutte le disposizioni che regolano la dispensazione del farmaco veterinario e umano nelle ditte di distribuzione intermedia;
- 7) il rispetto di ogni altra disposizione contenuta nel Codice Deontologico.

2.2. Ciò premesso, la Commissione è altresì a disposizione di ciascun farmacista per fornire consulenze in ordine ad ogni corretto comportamento nell'esercizio della professione.

2.3. La Commissione esplica la sua attività su mandato del Presidente dell'Ordine che, sulla scorta di conoscenze dirette o su segnalazioni motivate o per scelta casuale, dispone la verifica (**art. 5.3**).

Il Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, il Presidente dell'Ordine, potranno autorizzare la Commissione ad avvalersi anche di personale esterno (ad es. guardie giurate) per accertare eventuali comportamenti illeciti o scorretti posti in essere dal singolo farmacista.

Art. 3 – Composizione

3.1. La Commissione è costituita da tre (3) membri, preferibilmente rappresentativi delle diverse categorie della professione di farmacista, scelti di volta in volta dal Presidente fra i nominativi designati dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Assume la funzione di Presidente della Commissione il più anziano di età. Il più giovane svolge i compiti di segretario.

3.2. Resta inteso che possono far parte della Commissione tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti verso i quali non sia pendente alcun procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento disciplinare e che non abbiano riportato sentenze di condanna per reati diversi da reati colposi, o nei cui confronti pendano procedimenti penali, sempre per reati diversi da reati colposi.

3.3. Anche al fine di evitare l'insorgere di conflitti, i Componenti del Consiglio Direttivo non potranno essere al contempo membri della Commissione. Ove un membro della Commissione, nel corso del proprio mandato dovesse trovarsi in posizione di conflitto d'interessi, lo stesso decadrà dal proprio mandato e – con delibera motivata – verrà immediatamente sostituito dal Consiglio Direttivo con un altro membro, che resterà in carica per tutta la durata di validità della Commissione cui presiede.

3.4. In ogni caso, qualora un membro della Commissione dovesse trovarsi, per qualunque ragione ed in costanza di mandato, in conflitto d'interesse con quest'ultima, egli avrà l'obbligo di astenersi da qualunque attività o delibera della Commissione che potrebbe comportare l'insorgere di un conflitto d'interesse e, qualora detto conflitto dovesse risultare altrimenti insuperabile e permanente, detto membro avrà l'obbligo di dimettersi e verrà sostituito dal Consiglio Direttivo con decisione motivata.

Art. 4 – Durata e nomina dei membri facenti parte della Commissione

4.1. La Commissione avrà un mandato di pari durata a quello del Consiglio Direttivo e resterà in carica fino a quando, decaduto quest'ultimo, il nuovo Consiglio Direttivo non abbia nominato, con opportuna delibera, i membri facenti parte della nuova Commissione.

4.2. Una volta eletti i membri della Commissione e comunicata loro l'anzidetta delibera per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, questi ultimi dovranno accettare per iscritto – dandone comunicazione al Consiglio Direttivo entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della nomina – l'incarico ricevuto da parte del Consiglio Direttivo, accettazione che dovrà contenere anche la dichiarazione, sotto la responsabilità del singolo soggetto interessato, dell'esistenza di tutti i requisiti e le condizioni per essere eletto, così come previste dal presente Regolamento.

La nomina sarà effettiva alla data di ricevimento da parte del Consiglio di tale accettazione.

4.3. Resta inteso che, la mancata accettazione scritta da parte del membro nominato ai sensi dell'**art. 4.1** equivarrà ad un suo rifiuto. In tale ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi nuovamente al fine di deliberare i nuovi membri, salvo il caso in cui il Consiglio, nella delibera di cui all'**art. 4.1**, non abbia già provveduto ad indicare i membri supplenti da nominare in sostituzione di coloro che non dovessero accettare l'incarico.

Art. 5 – Svolgimento del mandato

5.1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, ricevute le accettazioni scritte da parte di tutti i membri nominati per comporre la Commissione, ha il compito di convocare questi ultimi entro il termine di 15 giorni dall'ultima accettazione scritta pervenuta al Consiglio nei modi di cui all'**art.4.2**, in modo che si provveda all'insediamento della Commissione stessa.

5.2. In termini di vigilanza e di controllo, l'attività della Commissione per avere efficacia dovrà prevedere la presenza di tutti e tre (3) i membri della stessa al momento della verifica e/o del controllo.

5.3. La Commissione svolge la sua attività di consulenza, vigilanza e controllo su mandato del Presidente per scelta casuale o sulla base di segnalazioni (Consiglio Direttivo, conoscenze dirette, segnalazione dei cittadini o di Enti o di Amministrazioni) relative ad illeciti od irregolarità poste in essere dal farmacista, anche sul piano deontologico.

5.4. I membri della Commissione, nel corso degli accertamenti, non possono richiedere l'esibizione di documenti od accedere a locali non aperti al pubblico senza il consenso del farmacista direttamente interessato. L'eventuale diniego dovrà essere verbalizzato annotando le motivazioni dell'ispezione.

Art. 6 – Verbalizzazione

6.1. La Commissione, eseguito l'accertamento, redige il verbale in duplice copia. Le copie, firmate dai membri della Commissione che hanno partecipato alla verifica nonché dal farmacista oggetto dell'ispezione, che potrà comunque far annotare le proprie dichiarazioni, saranno consegnate rispettivamente al Presidente dell'Ordine e al professionista in questione; la mancanza della firma di quest'ultimo sul verbale non è causa di invalidità del verbale stesso.

6.2. Il verbale d'ispezione redatto dalla Commissione ha valore di constatazione dei fatti, effettuata da più soggetti, che assumono la veste di testimoni nell'eventuale procedimento disciplinare che dovesse essere promosso all'esito delle verifiche come previsto al successivo **art. 7**.

Art. 7 – Avvio del procedimento disciplinare

Il Presidente dell'Ordine, se dal verbale dell'accertamento risultino fatti contrari al decoro professionale, e quindi al Codice Deontologico, o in contrasto con la vigente legislazione sul servizio farmaceutico o con il Codice Deontologico, udito l'interessato, nella prima riunione consiliare successiva alla verifica ne informa il Consiglio Direttivo per gli adempimenti previsti dagli artt. 39 e segg. Del DPR n° 221 del 05.04.1950 e per l'eventuale apertura di provvedimento disciplinare.

Art. 8 – Copertura assicurativa e rimborso spese

I Membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo, al momento della nomina dei Membri della Commissione, ha la facoltà di deliberare l'eventuale copertura assicurativa di tali Membri, a fronte del rischio di infortuni dei componenti la Commissione di Vigilanza in relazione agli infortuni che possono accadere durante gli accertamenti e lo svolgimento delle attività, così come il rimborso delle spese vive dell'attività svolta dalla Commissione.